

L.R. CALABRIA 1 febbraio 2017, n. 3 ⁽¹⁾.

Modifica alla *legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 febbraio 2017, n. 12.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 1 *Modifica all'articolo 16 comma 1* ⁽³⁾.

[1. L'*articolo 16 comma 1 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile".]

(3) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 2 *Clausola di neutralità finanziaria* ⁽⁴⁾.

[1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.]

(4) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 3 *Entrata in vigore* ⁽⁵⁾.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.]

(5) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24](#), a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)).